



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

**Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2015**

**Oggetto: Modalità di trasmissione dei dati ex art.7, comma 8, del d.lgs.n.163/2006, relativi alle varianti in corso d'opera di importo eccedente il cosiddetto 'quinto d'obbligo'.**

Con il precedente Comunicato del 17 marzo 2015, relativo all'applicazione dell'art. 37 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n.114/2014, sono state fornite indicazioni circa le modalità di trasmissione all'A.N.AC. delle varianti in corso d'opera.

Tra gli altri, sono stati analizzati gli aspetti della *Completezza e coerenza della documentazione da trasmettere* (punto 2) e del *Coordinamento con gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio in forza di precedenti comunicati della soppressa AVCP* (punto 7), precisando che restano comunque validi gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art.7, comma 8, del d.lgs.n.163/2006, in ottemperanza ai Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013.

Per quanto riguarda i dati relativi alle varianti, gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio si intendono assolti mediante la compilazione delle schede 'variante' del sistema informativo.

In proposito, anche alla luce di quanto emerso dai lavori del tavolo tecnico in essere con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si rende necessario fornire alcune nuove modalità di trasmissione dei dati ex art.7, comma 8, del d.lgs.n.163/2006, relativamente alle varianti in corso d'opera di importo eccedente il cosiddetto 'quinto d'obbligo'.

Come ha chiarito la FAQ A39 relativa alla *"Tracciabilità dei flussi finanziari"* (richiamata nel Comunicato del 17 marzo 2015), l'espressione 'nuovo contratto' si riferisce anche «ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (il cosiddetto 'quinto d'obbligo', n.d.r.), ai sensi dell'art.132 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.161 e 311 del d.P.R. n.207/2010. Per tali contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG»..

In relazione alle stesse occorre quindi acquisire un CIG 'aggiuntivo', dovendo sottostare agli obblighi contributivi ed a quelli informativi, se ne sussistono i presupposti.

Ad oggi tuttavia non è disponibile un collegamento totalmente automatizzato tra il CIG del contratto principale e quello che individua la variante di importo eccedente il 'quinto d'obbligo'. Dai dati in possesso dell'ANAC emerge inoltre che la registrazione del CIG 'aggiuntivo' avviene - tipicamente - selezionando, quale modalità di scelta del contraente, la voce *'affidamento diretto'*, senza ulteriori specificazioni.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

Tenuto conto di ciò, nonché della necessità di superare talune incertezze riguardanti la ripartizione del flusso informativo tra i due CIG, il rispetto della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le modalità di pubblicazione dei dati di cui all'art.1, comma 32, della legge n.190/2012,

**si dispone che,**

a decorrere dal 15 gennaio 2016, nelle more di una più generale revisione dei sistemi di raccolta dei dati, per le acquisizioni di CIG 'aggiuntivi' correlati a varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere rispettate le seguenti modalità nell'inserimento dei dati nel sistema SIMOG:

- 1) in fase di creazione del lotto, alla voce 'scelta del contraente', sarà possibile specificare – in esito all'inserimento di una nuova opzione 'a tendina' - la ricorrenza dell'ipotesi di '*affidamento diretto per variante eccedente il quinto d'obbligo*';
- 2) all'atto di indicare l'oggetto riferito al CIG 'aggiuntivo', il RUP dovrà avere cura di riportare nel testo anche il numero del CIG acquisito per il contratto originario;
- 3) il flusso comunicativo, per quanto riguarda il restante espletamento dell'appalto, continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale.

In sintesi, privilegiando la sostanziale unitarietà dell'intervento, nonché l'opportunità di utilizzare un solo 'canale' informativo (leggasi un solo CIG) per trasmettere tutti i dati illustrativi dell'avanzamento dell'appalto, i RUP dovranno avere come riferimento il CIG originario per:

- la trasmissione della scheda variante;
- la trasmissione dei successivi avanzamenti dei lavori e delle ulteriori schede previste;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della legge n.136/2010;
- la trasmissione dati ex art.1, comma 32, della legge n.190/2012.

In analogia con quanto previsto al punto 7, lettera d, sub iii, del Comunicato del 17 marzo 2015, il termine temporale per l'acquisizione del CIG 'aggiuntivo' correlato ad una variante eccedente il 'quinto d'obbligo', è ridotto a 30 giorni (a fronte dei 60 giorni indicati nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP per la comunicazione dei dati della variante), in conformità al disposto dell'art.37 della legge n.114/2014.

Tutte le comunicazioni di varianti oltre il 'quinto d'obbligo', che perverranno a decorrere dal 15 gennaio 2016 in poi, dovranno seguire le nuove disposizioni di cui al presente Comunicato.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22/12/2015

p. il Segretario, Rosetta Greco